


7.1374



epzb.admin.ch



1950029601

UFIAML

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti et mestieri e del lavoro si presenta

Biblioteca centrale del parlamento e dell'amministrazione federale

G 1977/206



7.1374

P R E F A Z I O N E

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO

Il presente conciso esposto intende informare il lettore sui molteplici compiti affidati al nostro Ufficio.

La nostra economia non è una struttura statica, ma va soggetta a costanti mutamenti, infatti, specie negli ultimi tempi, diverse condizioni fondamentali sono radicalmente cambiate. Datori di lavoro e lavoratori da un lato e autorità dall'altro sono stati posti di fronte a numerosi nuovi problemi. L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro è stato particolarmente confrontato con siffatte questioni. Ritengo pertanto indispensabile informare il pubblico circa le mansioni da noi svolte, confidando che il presente testo orientativo potrà rivelarsi d'utile giovamento.

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO (USTIANI)

Jean-Pierre Bonny

Jean-Pierre Bonny

Direttore

dell'Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Dal profilo organizzativo l'Ufficio è strutturato come segue:

SECRET

Il presente servizio è organizzato in modo da assicurare il fattore più importante per l'industria svizzera, cioè la ricerca e lo sviluppo.

La ricerca economica non è un'attività isolata, ma va collegata con le altre attività dell'industria, come la ricerca scientifica, la ricerca tecnologica, la ricerca di mercato, la ricerca di personale, la ricerca di capitali, la ricerca di informazioni, la ricerca di contatti, la ricerca di servizi, la ricerca di prodotti, la ricerca di processi, la ricerca di materiali, la ricerca di impianti, la ricerca di attrezzature, la ricerca di strumenti, la ricerca di macchine, la ricerca di utensili, la ricerca di accessori, la ricerca di ricambi, la ricerca di pezzi, la ricerca di componenti, la ricerca di sub-assembli, la ricerca di moduli, la ricerca di sistemi, la ricerca di soluzioni, la ricerca di innovazioni, la ricerca di miglioramenti, la ricerca di ottimizzazioni, la ricerca di razionalizzazioni, la ricerca di economie, la ricerca di risparmi, la ricerca di investimenti, la ricerca di finanziamenti, la ricerca di prestiti, la ricerca di mutui, la ricerca di leasing, la ricerca di factoring, la ricerca di assicurazioni, la ricerca di garanzie, la ricerca di fidejussioni, la ricerca di cauzioni, la ricerca di depositi, la ricerca di titoli, la ricerca di azioni, la ricerca di obbligazioni, la ricerca di derivati, la ricerca di strumenti finanziari, la ricerca di servizi finanziari, la ricerca di consulenze, la ricerca di audit, la ricerca di certificazioni, la ricerca di marchi, la ricerca di brevetti, la ricerca di diritti di proprietà intellettuale, la ricerca di licenze, la ricerca di marchi registrati, la ricerca di marchi di qualità, la ricerca di marchi di garanzia, la ricerca di marchi di sicurezza, la ricerca di marchi di affidabilità, la ricerca di marchi di reputazione, la ricerca di marchi di prestigio, la ricerca di marchi di successo, la ricerca di marchi di fama, la ricerca di marchi di notorietà, la ricerca di marchi di riconoscibilità, la ricerca di marchi di memorabilità, la ricerca di marchi di distinguibilità, la ricerca di marchi di comunicabilità, la ricerca di marchi di trasferibilità, la ricerca di marchi di adattabilità, la ricerca di marchi di flessibilità, la ricerca di marchi di versatilità, la ricerca di marchi di compatibilità, la ricerca di marchi di interoperabilità, la ricerca di marchi di compatibilità, la ricerca di marchi di interoperabilità, la ricerca di marchi di compatibilità, la ricerca di marchi di interoperabilità.

[Handwritten signature]

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO

L'amministrazione federale è suddivisa in sette dipartimenti diretti ciascuno da un consigliere federale; il collegio di questi consiglieri costituisce il governo svizzero. Uno di questi dipartimenti, e precisamente il Dipartimento federale dell'economia pubblica, si occupa in primo luogo di problemi d'economia nazionale ed estera. La maggior parte dei suoi compiti è ripartita su tre grandi divisioni, delle quali una è denominata

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO (UFIAML)

L'UFIAML occupa 240 collaboratori. Alla sua testa vi è il direttore, il quale è direttamente sottoposto al capo del dipartimento. La direzione si compone inoltre di un direttore supplente e di tre vicedirettori, di cui due sono in pari tempo capidivisione.

Dal profilo organizzativo l'Ufficio è strutturato come segue:

DIREZIONE

- segretariato di direzione
- affari internazionali
- servizio amministrativo
- biblioteca

DIVISIONE DELLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DEL DIRITTO DEL LAVORO

- ispettorati federali del lavoro a Losanna, Aarau, Zurigo e San Gallo
- contratti collettivi e conciliazione

DIVISIONE DELLA MANO D'OPERA E DELL'EMIGRAZIONE

- servizio giuridico e segreteria
- mercato del lavoro
- emigrazione

SEZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- formazione e specializzazione
- insegnamento professionale
- economia domestica

Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

SEZIONE DELLE ARTI E MESTIERI

DIVISIONE DELLA STATISTICA SOCIALE

- mercato del lavoro e occupazione
- salari e stipendi
- prezzi e consumo

- redazione della "Volkswirtschaft"

CENTRALE PER IL PROMOVIMENTO DELL'ECONOMIA REGIONALE

- politica strutturale e di sviluppo d'economia regionale
- concetto di sviluppo economico generale per la regione di montagna

SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO

Qui dappresso verrà descritto più dettagliatamente il campo d'attività delle singole divisioni, sezioni e uffici.

Segretariato di direzione

Il segretariato di direzione costituisce lo stato maggiore della direzione. Oltre all'espletamento delle pratiche di direzione esso svolge numerosi compiti interni ed esterni di coordinazione e si occupa della pianificazione a breve e a lungo termine degli affari parlamentari. Inoltre la redazione del rapporto annuale di gestione è di sua competenza. Il segretario di direzione è contemporaneamente capo stampa della divisione e pertanto responsabile dei lavori d'indirizzo pubblico.

Servizio degli affari internazionali

Il servizio degli affari internazionali segue, prescindendo da determinate eccezioni, tutte le questioni internazionali trattate nella nostra divisione assumendo un'importante funzione coordinatrice. Il suo compito principale consiste nella cura delle relazioni con l'Ufficio internazionale del lavoro (UIL), con i gruppi di periti instaurati dal Consiglio d'Europa nel campo sociale e con i diversi comitati dell'Organizzazione per la collaborazione e lo sviluppo

economico (OCSE). In altri termini, il servizio si occupa di tutti i problemi derivanti alla Svizzera dalla collaborazione nelle citate organizzazioni.

Le questioni da trattare sorgono dalla creazione dei programmi di lavoro per l'UIL e per i citati gruppi di lavoro del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. I programmi mutano costantemente e dei nuovi vengono ad aggiungersi a quelli già esistenti. Alcuni esempi serviranno ad illustrare quanto sia vasta la sua attività: negli ultimi anni, il comitato sociale del Consiglio d'Europa si è fra l'altro occupato del collocamento "au pair", della protezione delle ragazze madri, della compensazione degli oneri familiari, della formazione degli assistenti sociali, dell'aiuto in caso di catastrofi, del collocamento del giovane lavoratore ecc. Diversi gruppi di lavoro dell'OCSE si occupano dei seguenti problemi relativi al mercato del lavoro e all'industria: movimenti migratori intereuropei, politica regionale, compito della donna nell'economia e nella società, rapporti di lavoro, indicatori sociali.

In collaborazione con i competenti uffici specializzati il servizio per gli affari internazionali deve inoltre esaminare se un trattato internazionale può essere ratificato dalla Svizzera. La ratifica implica che il trattato venga approvato dalle camere federali e a tale proposito il relativo rapporto e la proposta del Consiglio federale all'intenzione del parlamento vengono elaborati da questo servizio.

Servizio amministrativo

Come ogni grande organizzazione anche l'UFIAML necessita di un "servizio interno" che si occupi delle incombenze amministrative dell'intero apparato. Il servizio amministrativo è un altro ufficio di stato maggiore della direzione e si suddivide nei seguenti settori principali:

- servizio del personale
- servizio contabile
- amministrazione

Il servizio del personale, ossia l'organo di collegamento tra personale e amministrazione, tratta, in collaborazione con le diverse istanze competenti, gli affari del personale. Esso assiste i capi dell'Ufficio prestando la sua consulenza e la sua collaborazione nell'espletamento di concreti problemi individuali. Quale ufficio confidenziale, esso è a disposizione degli impiegati, per questioni di servizio e personali. Si occupa inoltre dei problemi inerenti all'istituzione di posti di lavoro, ai locali di lavoro e all'organizzazione. Gli compete pure l'informazione del personale.

E' ovvio che gli impiegati dell'UFIAML dispongono anche di una commissione del personale. Quest'ultima difende gli interessi dei collaboratori nei confronti della direzione dell'Ufficio. I suoi membri sono nominati dal personale stesso.

Il servizio contabile svolge l'attività di cassa, di pagamento e di contabilità dell'Ufficio. In collaborazione con gli altri uffici esso fornisce la necessaria documentazione per elaborare il preventivo annuale e il conto di stato.

In seno all'amministrazione sono incorporati i servizi ausiliari che provvedono alle necessità interne dell'Ufficio e precisamente:

- il servizio centrale di registrazione, il quale smista la posta entrante e uscente, organizza il servizio dei fattorini per la distribuzione interna e tiene in custodia i numerosi atti;
- il servizio del materiale, il quale elabora il preventivo per l'acquisto e l'amministrazione dei mobili, delle macchine per scrivere, degli stampati e del materiale di cancelleria;
- la centrale poligrafica con le necessarie attrezzature per la copiatura degli atti e la stampa degli indirizzi per spedizioni in massa;
- il servizio di portineria e d'informazione.

Biblioteca

L'UFIAML dispone di una propria biblioteca, ben dotata, (circa 19'000 volumi), rispondente alle necessità dell'Ufficio. Oltre a cedere in prestito i volumi, l'acquisto degli stessi rientra pure nell'ambito delle sue mansioni. Essa provvede inoltre a far pervenire ai collaboratori interessati, i numerosi giornali e i periodici cui è abbonata. Essa pubblica inoltre, di regola una o due volte alla settimana, un compendio di articoli di stampa destinato alla circolazione interna. Redige pure l'"Elenco delle associazioni professionali ed economiche della Svizzera" pubblicato dall'UFIAML ad intervalli di tempo assai dilazionati.

DIVISIONE DELLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DEL DIRITTO DEL LAVORO

La vigilanza sull'esecuzione delle prescrizioni concernenti la protezione dei lavoratori dallo spossamento e dagli infortuni sul lavoro è stato uno dei primi campi d'attività dell'UFIAML. Le citate prescrizioni sono sorte dalle disposizioni che vietano il lavoro agli adolescenti, prassi largamente diffusa agli inizi dell'industrializzazione nel nostro Paese. Le prime leggi sulle fabbriche del 1877 e del 1914, sono state sostituite nel 1966 da una legge generale sul lavoro la quale disciplina un campo molto più vasto di quello delle leggi sulle fabbriche. La Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge sul lavoro da parte dei Cantoni, ove verso l'esterno si pongono in evidenza soprattutto i quattro ispettorati del lavoro di Losanna, Aarau, Zurigo e San Gallo ad essa affiliati. Questi costituiscono gli organi consultivi per le questioni d'igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni aziendali. La divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro si occupa inoltre dei problemi che, anche se di natura meno tecnica, costituiscono elementi altrettanto importanti della protezione pubblica del lavoratore, quali gli orari di lavoro e i periodi di riposo, la particolare tutela dei giovani e delle donne nell'attività lucrativa e la protezione dei lavoratori a domicilio.

Oltre alla tutela dei lavoratori vengono svolti compiti inerenti al diritto del lavoro, dei quali citeremo fra i più importanti la procedura per la dichiarazione dell'obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro come pure per la pubblicazione dei contratti normali di lavoro da parte del Consiglio federale. Inoltre ad essa è affidata la segreteria dell'ufficio federale di conciliazione

incaricato di comporre le vertenze collettive tra i partner sociali.

La questione relativa alla partecipazione, che costituisce un problema di grande portata politica, rientra pure nel campo del diritto del lavoro. In questo campo sono già state fornite notevoli prestazioni di lavoro sfociate in un messaggio del Consiglio federale all'assemblea federale pubblicato nell'agosto 1973. Il problema della partecipazione dovrebbe rimanere d'attualità ancora per parecchi anni.

DIVISIONE DELLA MANO D'OPERA E DELL'EMIGRAZIONE

L'attività essenziale di questa divisione è la politica del mercato del lavoro tendente verso uno sviluppo possibilmente equilibrato dello stesso. A tale intento questa divisione lavora in stretta collaborazione con gli uffici del lavoro dei Cantoni e delle grandi città come pure con i partner sociali. In questo contesto occorre tener debitamente conto delle caratteristiche regionali e della situazione dei singoli rami economici.

Nel dopoguerra si è dovuto sopperire al costante aumento della richiesta di manodopera ricorrendo a lavoratori stranieri. Per motivi di politica di stato, demografici ed economici, il flusso di lavoratori stranieri ha dovuto essere progressivamente contenuto all'inizio degli anni sessanta. I relativi decreti del Consiglio federale sono sempre stati elaborati dalla divisione della manodopera e dell'emigrazione in collaborazione con la polizia degli stranieri. Questi due uffici si occupano pure della preparazione dei trattati bilaterali relativi all'occupazione di manodopera straniera. Per i periodi di disoccupazione generale oppure di disoccupazione parziale causata da motivi strutturali o

tecnologici occorre approntare provvedimenti atti a reintegrare nel processo lavorativo la manodopera indigena rimasta senza lavoro. Compete pure a questa divisione il promovimento e la mediazione intesa a procurare lavoro a tempo parziale e a domicilio, la riattivazione delle lavoratrici nella terza fase della vita e lo scambio di giovani con l'estero a scopi di perfezionamento. Infine, in caso di mobilitazione generale o di guerra dev'essere garantita l'esistenza economica del Paese mediante il corretto impiego della manodopera rimanente o l'eventuale introduzione di un servizio di lavoro obbligatorio.

La sezione dell'emigrazione esercita la sorveglianza sulle agenzie che si occupano dell'emigrazione. Inoltre essa è preposta al servizio di consulenza per le persone che intendono espatriare temporaneamente o definitivamente. Essa offre pure il suo appoggio agli svizzeri rimpatriati che incontrano particolari difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro.

SEZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

La sezione dell'assicurazione contro la disoccupazione esercita l'alta sorveglianza sull'esecuzione della legge federale concernente l'assicurazione contro la disoccupazione. Essa deve adoperarsi affinché l'applicazione della legge avvenga in modo giuridicamente equo e dispone di diversi mezzi per raggiungere questo scopo.

A tale proposito i decreti di legge cantonali nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e le prescrizioni di cassa (statuti) soggiacciono all'obbligo d'approvazione da parte della Confederazione. La sezione deve controllare la loro compatibilità con il diritto federale. Ad essa compete inoltre l'elaborazione di ricorsi contro le

decisioni degli uffici cantonali del lavoro e le relative istanze, come pure la stesura di rapporti all'intenzione del Tribunale federale delle assicurazioni per ricorsi impugnati da altri. Questo diritto di ricorso costituisce un importante strumento per l'unificazione dell'applicazione del diritto in tutta la Svizzera.

Esso si occupa pure di tutte le questioni di natura finanziaria relative all'assicurazione contro la disoccupazione, segnatamente dei premi e dell'investimento dei capitali delle casse, dei sussidi e dei contributi di compensazione versati dal fondo di conguaglio delle casse. La chiusura dei conti delle casse viene esaminata annualmente mentre la gestione generale delle stesse è controllata periodicamente. In caso di scioglimento di casse essa elabora il piano di liquidazione. Inoltre i singoli casi di pagamento sono controllati, ove necessario in loco, vale a dire presso la cassa o il datore di lavoro, circa la loro legittimità. Un pagamento che non risultasse in regola potrebbe venir escluso dal beneficio del sussidio. La revisione dei casi di pagamento avviene anch'essa nell'interesse di un'applicazione giuridicamente equa della legge.

Conformemente ai moderni intenti della politica sociale, l'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe avere anche un effetto preventivo. Quale attivo strumento della politica del mercato del lavoro essa dovrebbe essere in grado di affrontare per tempo le ripercussioni di una disoccupazione strutturale o tecnologica, onde limitare ad un minimo gli attriti. Per tale motivo è attualmente in atto un ampio rinnovamento dell'esistente ordinamento.

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La costituzione federale autorizza la Confederazione ad emanare prescrizioni sulla formazione professionale nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e dell'economia domestica. Questa divisione costituisce l'istanza specializzata della Confederazione per l'esecuzione della legge federale sulla formazione professionale. L'addestramento professionale nel campo dell'agricoltura soggiace alla Divisione dell'agricoltura del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

La legge sulla formazione professionale disciplina in particolare il tirocinio. I 139'000 apprendisti ed apprendiste (stato fine 1973) sono ripartiti su circa 260 professioni. I regolamenti di tirocinio e d'esame per queste professioni sono emanati dal Dipartimento federale dell'economia pubblica e la loro elaborazione incombe alla divisione della formazione professionale, che a tale proposito tratta con l'associazione professionale inoltrante l'istanza. La divisione prepara i progetti di regolamento e, dopo averli sottoposti ai Cantoni e alle associazioni interessate per presa di posizione redige il testo definitivo. Questa attività che presenta notevoli difficoltà nella ricerca di una soluzione di generale gradimento, giacchè le opinioni dei singoli gruppi d'interesse sono sovente divergenti, è senz'altro la più importante delle divisioni. Nell'ambito della formazione degli apprendisti la divisione si occupa anche dell'istruzione dei periti d'esame e della sorveglianza degli esami di fine tirocinio tramite i suoi ispettori. In ossequio ad un adeguamento alle esigenze della società moderna essa si occupa inoltre costantemente di progetti intesi a migliorare il tirocinio professionale (nuove forme di tirocinio professionale, tirocinio scalare e differenziato, miglioramento della forma-

zione dei maestri di tirocinio, ristrutturazione degli esami di fine tirocinio ecc.).

Alla divisione spetta pure la sorveglianza degli esami professionali organizzati dalle associazioni professionali e degli esami specialistici a livello superiore. Si occupa inoltre del vasto campo della specializzazione, in seno al quale le scuole tecniche superiori e i Tecnicum assumono una particolare importanza.

Alla divisione fa pure capo l'insegnamento professionale. Essa elabora i programmi-tipo per l'insegnamento generale e, per ciascuna professione, un programma d'insegnamento per le materie professionali. In collaborazione con i Cantoni essa è alla costante ricerca di migliorie nell'organizzazione dell'insegnamento, sia con un'opportuna decentralizzazione regionale dello stesso, sia con la costituzione di classi separate per professione o ancora con la suddivisione delle classi delle singole professioni in anate di tirocinio. Questi miglioramenti sono sovente connessi con la costruzione di nuove scuole professionali i cui progetti sono apprezzati dal profilo tecnico e organizzatorio della divisione. La legge sulla formazione professionale disciplina pure i sussidi federali che nel singolo caso sono calcolati e versati dalla divisione. Nel 1973 i contributi ammontavano a 175,5 milioni di franchi.

La sezione per l'economia domestica si occupa del tirocinio d'economia domestica (per i cui tre tipi esistono i relativi regolamenti emanati dal dipartimento federale dell'economia pubblica), della scuola di perfezionamento e specializzazione in economia domestica, dei diversi esami e della specializzazione del corpo insegnante come pure della formazione professionale delle massaiè rurali.

Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

Il 17 maggio 1972 il Consiglio federale ha istituito l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale. Esso è sottoposto all'UFIAML e opera in stretta collaborazione con la divisione per la formazione professionale. La sede principale dell'istituto è situata a Berna; a Losanna esiste una succursale per la Svizzera romanda e il Ticino. Con decreto del 17 maggio 1972 il Consiglio federale ha affidato i seguenti compiti all'istituto:

- formazione e perfezionamento dei maestri di scuole d'arti e mestieri
- creazione di un ufficio svizzero di documentazione per l'insegnamento professionale
- approvazione dei mezzi didattici e dei mezzi ausiliari d'insegnamento
- ricerca nel campo dell'insegnamento professionale.

La creazione dell'istituto è connessa con l'ampio processo di riesame e di rivalutazione della formazione artigiano-industriale. Mentre la divisione per la formazione professionale, nelle sue trattative con i datori di lavoro e i lavoratori, tende a migliorare la politica della formazione, l'istituto si prefigge di impartire un'adeguata istruzione ai docenti delle scuole professionali artigiano-industriali. I maestri di scuola elementare e, in singoli casi anche i titolari di un attestato di maturità, sono formati durante quattro semestri come maestri in carica per le materie di cultura generale. L'istruzione si accentra sull'insegnamento del diritto, della civica, dell'economia, delle conoscenze commerciali, della corrispondenza e della contabilità e della lingua materna unitamente ad esercizi didattici in tutti i singoli campi. Gli ingegneri, i tecnici e gli architetti STS come pure i maestri vengono formati,

in una sezione speciale, durante due semestri quali docenti d'indirizzo professionale per le scuole d'arti e mestieri. In questo insegnamento la precedenza è accordata a tutte le conoscenze ed esperienze tecniche. Lo studio si concentra sulle materie relative all'insegnamento scientifico.

Incorsi di metodica tenuti regionalmente, l'istituto prepara ai loro compiti i maestri professionali occupati a tempo parziale, e anche la maggior parte dei corsi di perfezionamento hanno luogo solo limitatamente a Berna o a Losanna.

Per l'approvazione dei mezzi didattici e dei mezzi ausiliari d'insegnamento è stata istituita una commissione di periti federale. L'istituto si occupa della coordinazione didattica dei suoi gruppi di lavoro.

L'ufficio di documentazione per la pedagogia professionale si limita per ora a fornire ai docenti in carica le basi per l'insegnamento. Più tardi si prevede di dare l'avvio a compiti di ricerca.

SEZIONE DELLE ARTI E MESTIERI

La sezione delle arti e mestieri si occupa dell'esecuzione o della sorveglianza sull'esecuzione di diverse leggi federali concernenti il vasto settore delle arti e mestieri. Inoltre le vengono conferiti di caso in caso compiti speciali.

In collaborazione con l'ufficio centrale di polizia la sezione vigila affinché le prescrizioni della legge federale sui viaggiatori di commercio vengano rispettate. Si tratta in primo luogo di impedire che persone non idonee quanto a carattere, esercitino l'attività di viaggiatore di commercio. Inoltre ad essa incombe l'alta vigilanza nel campo

della fideiussione artigiana. La Confederazione appoggia questa forma di aiuto autonomo dell'artigianato con il versamento di contributi amministrativi e addossandosi le perdite derivanti da fideiussioni. Analoghi provvedimenti di aiuto autonomo esistono per l'industria alberghiera e quella del ricamo. La Confederazione promuove la concessione di crediti per il rinnovamento di alberghi e di impianti nelle regioni turistiche. Le misure di promovimento si estendono anche alla costruzione di nuovi alberghi nelle regioni di montagna per le quali esiste un approvato concetto di sviluppo.

Nel commercio al minuto la sezione esercita l'alta vigilanza nel campo delle liquidazioni, dei saldi ecc. Essa accorda la sua consulenza agli organi d'esecuzione comunali e cantonali in merito all'ordinanza su le liquidazioni e operazioni analoghe. Inoltre tratta le questioni relative al campo delle esposizioni e delle fiere.

Dall'abrogazione dello statuto sugli orologi, le disposizioni di diritto federale si limitano, nell'industria orologiera, al controllo ufficiale della qualità e alla designazione d'origine degli orologi. Le questioni relative agli aspetti economici interni sono state affidate alla sezione delle arti e mestieri.

DIVISIONE DELLA STATISTICA SOCIALE

Con l'accelerata industrializzazione della Svizzera dalla fondazione dello stato federale anche il "problema sociale" ha acquisito rapidamente d'importanza. Nelle discussioni sulle condizioni sociali del Paese si auspicava già allora la creazione di una statistica sociale svizzera. Malgrado gli interventi parlamentari e le petizioni presentate al

Consiglio federale si è dovuto attendere fino al 1920 per creare, con l'istituzione dell'Ufficio federale del lavoro - l'attuale UFIAML - uno speciale servizio di statistica sociale. Fortunatamente il nuovo ufficio di statistica sociale non dovette iniziare dal nulla, poichè potè basarsi su ampie prestazioni preliminari di altri uffici federali, di Cantoni e Comuni, di organizzazioni economiche, di associazioni professionali e di privati. Inoltre i periodici censimenti della popolazione, degli alloggi e delle imprese hanno costituito i punti di riferimento sui quali ha potuto basarsi la statistica sociale.

A prescindere da tutte le difficoltà incontrate nella sua istituzione e nel suo sviluppo - nonostante il mandato legale la statistica sociale deve tutt'ora affidarsi alla volontaria collaborazione delle cerchie interpellate - il risultato è molto positivo: la divisione della statistica sociale si occupa delle statistiche sul mercato del lavoro (disoccupati, posti vacanti), per la maggior parte disponibili mensilmente, le quali assumono una notevole importanza per la politica economica e sociale, come pure delle statistiche sull'occupazione, sulle ore lavorative e supplementari, sugli scioperi e sulle serrate, sui contratti collettivi di lavoro corporativi, sull'attività edilizia e sugli appartamenti vuoti, sui salari, sulla cifra d'affari nel commercio al minuto e sul consumo nelle economie domestiche dei salariati quale indicatore del tenore di vita della popolazione nonchè sui prezzi del commercio al minuto e all'ingrosso. Essa calcola l'indice nazionale dei prezzi al consumo e l'indice del commercio all'ingrosso.

Quale collegio di periti le si affianca per consulenza la commissione di statistica sociale, composta pariteticamente da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori,

dell'agricoltura e della scienza. La statistica sociale redige inoltre il mensile "Die Volkswirtschaft", edito dal Dipartimento federale dell'economia pubblica, nel quale vengono pubblicati regolarmente i risultati delle singole statistiche.

CENTRALE PER IL PROMOVIMENTO DELL'ECONOMIA REGIONALE

La centrale per il promovimento dell'economia regionale è incaricata di elaborare un concetto di politica regionale svizzera e di realizzarlo. Per politica regionale o politica economica regionale si intende il settore economico della politica di pianificazione del territorio e in tal modo la totalità dei provvedimenti di economia politica, che devono realizzare i concetti sociali direttivi nelle singole regioni economiche.

Una politica regionale è necessaria in quanto negli scorsi anni le diverse regioni del Paese si sono sviluppate in modo notevolmente disparato. Dalla fine della seconda guerra mondiale l'intero aumento della popolazione rimane praticamente limitato a poche città e loro zone periferiche, che raggiungono appena il 7,5 per cento dell'intera superficie del Paese. Attualmente, il 65 per cento circa di tutto il potenziale economico del Paese è concentrato su una superficie che costituisce meno dell'8 per cento del territorio svizzero. Questa tendenza alla concentrazione è tuttora in atto. Lasciando libero corso a questa tendenza, presto o tardi sorgerebbero gravi problemi d'ordine economico e sociale.

Il baricentro del lavoro finora svolto dalla centrale per il promovimento dell'economia regionale è costituito dal concetto di sviluppo globale della regione di montagna. In seno a questo concetto, la legge federale sull'aiuto agli

investimenti nelle regioni di montagna riveste una grande importanza. La legge in parola deve garantire il finanziamento residuo per gli investimenti infrastrutturali d'ogni genere. Il disegno di legge è stato approvato dalle Camere federali nel 1974. Inoltre, vanno menzionati diversi provvedimenti di sostegno nel campo della politica strutturale e di sviluppo, in cui la centrale per il promovimento dell'economia regionale ha svolto sia un ruolo di primo piano sia un'attività di collaborazione con le competenti divisioni dell'amministrazione federale. Sono da menzionare, per esempio, le indagini concernenti l'evoluzione del commercio al dettaglio e l'elaborazione di progetti atti a garantire l'approvvigionamento di regioni economicamente deboli con beni di consumo necessari al fabbisogno quotidiano.

Per garantire un impiego ottimale degli scarsi mezzi di promovimento disponibili, le regioni di sviluppo debbono elaborare dei concetti che tengano conto delle esigenze economiche e delle rimanenti esigenze. La centrale consiglia e appoggia in questo intento le regioni e i Cantoni. Essa esamina i concetti presentati e li sottopone per decisione al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

La coordinazione della politica strutturale e di sviluppo regionale con i decreti generali e l'attività dell'amministrazione federale spetta pure alla centrale.

SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO

In virtù della legge sul lavoro, per esercitare l'alta vigilanza sull'esecuzione della stessa in materia di medicina e d'igiene professionale, la Confederazione si avvale del servizio medico del lavoro. Quest'ultimo si occupa in primo

luogo dello studio di questioni di principio concernenti la medicina del lavoro, dell'apprezzamento di casi singoli come pure della consulenza alle autorità, ai datori di lavoro ed i lavoratori in merito all'applicazione della legge sul lavoro per quanto attiene le questioni mediche.

L'attività pratica consiste nella visita di singoli lavoratori e in esami comparativi degli stessi, da parte dei medici del lavoro come pure in inchieste condotte presso gruppi di maestranze.

Il laboratorio chimico è in grado di effettuare delle analisi quantitative e qualitative secondo dei moderni metodi molto differenziati. Per misurazioni ai posti di lavoro e accertamenti su campioni d'aria e di materiale, il Servizio medico dispone di un laboratorio mobile.

Il Servizio medico lavora in stretta collaborazione con la Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro rispettivamente con i quattro ispettorati federali del lavoro. Esso si occupa anche di problemi sottopostigli direttamente dai lavoratori e dai datori di lavoro oppure dalle autorità. Partecipa segnatamente allo sviluppo della medicina del lavoro in Svizzera e mantiene stretti contatti con l'INSAI e l'Associazione dei medici svizzeri delle fabbriche e delle aziende.

Un compito comune a tutte le divisioni e sezioni consiste nell'elaborazione della legislazione ad ogni livello (costituzione, legge, decreto). Esse elaborano i rispettivi progetti e rapporti del Consiglio federale all'intenzione

